

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 740

(R.G. 1932/11) G.F./Regione Puglia - Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro - Proposta transattiva e autorizzazione all'abbandono del giudizio di secondo grado (cont. 455/11/FO).

Assente l'Assessore al Bilancio AA. GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Pianificazione, Controllo e Affari Legali, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue: l'Assessore Piscichio

Premesso che,

1. con sentenza n. 1596/16 il Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro rigettava il ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto contro la Regione Puglia e l'ARIF, dal sig. G. F., volto all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori afferenti l'area 1 livello 1 CCNL per operai agricoli e florovivaisti nel periodo compreso fra il 21.01.2002 e il 31.05.2010, con conseguente riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore e con condanna al pagamento delle relative differenze retributive;
2. avverso la descritta sentenza il sig. G. proponeva appello dinanzi la C.d.A. di Bari Sezione Lavoro;
3. si costituiva ritualmente la Regione Puglia, per il tramite del legale interno Avv. Isabella Fornelli, sollevando l'eccezione di prescrizione per i periodi antecedenti l'anno 2005;
4. nel corso del pendente giudizio, per il tramite del proprio legale, il sig. G. con nota del 27.02.2018 inviava proposta transattiva per la chiusura bonaria della controversia con la quale, a fronte della rinuncia al diritto all'inquadramento giuridico nella categoria superiore, chiedeva il pagamento del solo trattamento economico dovuto dal 01.04.2002 al 31.05.2010, per un importo un netto di € 5.600,00, oltre TFR, interessi e rivalutazione monetaria, nonché un contributo per le spese legali complessivamente ammontante per entrambi i giudizi ad € 1.800,00, oltre accessori, in distrazione;
5. la Sezione Demanio e Patrimonio, consultata l'Avvocatura regionale, con nota prot. n. 8919 del 16.04.2018, precisava di non poter rinunciare all'eccezione di prescrizione, tuttavia, si dichiarava disposta a riconoscere al sig. G. l'importo complessivo netto di € 5.436,38, a titolo di differenze retributive solo per il periodo 2005-2010, compresi TFR, interessi e rivalutazione monetaria, oltre le spese legali, così come richieste;
6. a tale controproposta, si giungeva non solo in considerazione della normale alea del giudizio e del ridotto ammontare richiesto a titolo di spese legali ma, soprattutto, perché riferita a materia analoga a quelli di altri giudizi già transatti come da atti deliberativi della Giunta Regionale (si cfr. D.G.R. nn. 357, 358, 359 del 21.03.2017, n. 1234 del 28.07.2017 e n. 1961 del 29.11.2017), con conseguente e rilevante risparmio di spesa sia sotto l'aspetto della sorte capitale che delle spese legali. Difatti, alle suddette transazioni si aderiva proprio in ragione di precedenti sentenze vertenti nella materia de quo che, pur disconoscendo il diritto all'inquadramento superiore, tuttavia, avevano riconosciuto il diritto a percepire le corrispondenti differenze retributive per le superiori mansioni di fatto svolte, con condanna alla relativa corresponsione e al pagamento delle spese di giudizio;
7. con comunicazione pec del 19.04.2018 (ns prot. 9318 del 19.04.18) giungeva accettazione da parte del sig. G.

Ritenuta

pertanto, la proposta conveniente e opportuna trattandosi di pretese economiche siccome quantificate congrue rispetto alle tabelle retributive applicabili *ratione temporis*.

Considerata

la proposta, altresì, conveniente ed opportuna in considerazione dell'esclusione dei periodi trascritti e del sostanziale dimezzamento delle spese processuali, posto che in base al D.M. 55/2014, per gli scaglioni di valore riferiti alla sorte capitate supra indicata, discenderebbe una condanna agli oneri processuali superiore a € 2.000,00 per ogni grado di giudizio.

Tenuto conto

che si andrebbe di certo incontro all'ennesima sentenza di accertamento dell'espletamento di mansioni superiori con conseguente condanna dell'Amministrazione alla corresponsione delle corrispondenti differenze retributive oltre che al pagamento di spese legali per importi di almeno il doppio rispetto a quello concordato attraverso la presente transazione e per entrambi i gradi di giudizio.

Considerato

che l'accettazione della proposta transattiva viene effettuata al solo fine di evitare l'alea del giudizio e senza che ciò comporti riconoscimento alcuno della pretesa del ricorrente e che la validità ed efficacia della presente transazione è subordinata alla valutazione ed approvazione da parte della Giunta regionale.

Visto

inoltre, il parere favorevole (nota prot. 2209 del 16.02.2016) espresso dall'Avvocatura regionale ex L.R. n.18/2006 art. 4 c. 3 lett. c), in merito alla chiusura bonaria di contenziosi vertenti in detta materia.

Visto e considerato che,

già con Delibere n. 357-358-359 del 21.03.2017, n. 1234 del 28.07.2017 e n. 1961 del 29.11.2017, la Giunta Regionale provvedeva ad autorizzare l'accettazione di proposte transattive analoghe a quella dinanzi descritta, consentendo la chiusura bonaria di nove giudizi, con notevole risparmio di spesa sia in termini di sorte capitale che di spese legali ma soprattutto evitando che passasse il principio del diritto all'inquadramento nella categoria superiore.

Tutto quanto sopra

si propone alla Giunta Regionale di approvare la proposta transattiva dinanzi formulata nei termini e condizioni di cui sopra, tesa alla definizione a saldo e stralcio della controversia pendente dinanzi la Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro, iscritta al n. 1932/2011 R.G. e al conseguente impegno, liquidazione e pagamento della relativa somma nonché di autorizzare l'abbandono del giudizio medesimo (Cont. 455/11/FO).

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata complessivamente in € 12.322,10 trova la seguente copertura finanziaria. In favore del sig. G. F.:

-€ **6.751,14** per differenze retributive, TFR, Oneri riflessi a carico datore, alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 *'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - oneri da contenzioso'* C.R.A. 66.6" P.D.C.F. 1.10.05.04;

-€ **465,00** per IRAP alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 904003 *'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - IRAP'* C.R.A. 66.6. - P.D.C.F. 1.02.01.01;

-€ **647,57** per contributi INPS alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 904004 *'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE'* C.R.A. 66.6. - P.D.C.F. 1.02.01.01;

-€ **1.006,14** per interessi legali alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul capitolo 1315 *"Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"*,

-€ **825,83** per rivalutazione monetaria alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul cap. 1316 *"Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"*; nonché,

-€ 2.626,42 a titolo di spese legali (compresi accessori di legge e rit. di acconto) da imputare al capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali", in favore del difensore antistario, avv. Leonardo Goffredo, come da nota spese.

Dare mandato al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio di procedere con proprio Atto, nel corrente esercizio finanziario all'impegno e contestuale liquidazione della predetta somma di € 12.322,10 da corrispondere, a saldo e stralcio della controversia sopra indicata pendente dinanzi la C.d.A di Bari Sez. Lav., n. 1932/2011 R.G. (cont. 455/11/FO) in favore del sig. G. e dell'Avv. Leonardo Goffredo, presso il cui studio in Bari, via Abate Gimma, 34/A ha eletto domicilio.

L'Assessore al Bilancio AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K) della l.r. n.7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la proposta dell'Assessore Pisicchio
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e della Dirigente ad interim del competente Servizio Programmazione, Controlli e Archivi;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** le premesse esplicitate in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate;
- **di accettare** la proposta transattiva formulata dall'Avv. Leonardo Goffredo nei termini e condizioni di cui in narrativa, ritenendola opportuna e conveniente per l'Amministrazione regionale;
- **di autorizzare** l'abbandono del giudizio n. 357/16 R.G. pendente dinanzi la C.d.A. di Bari Sezione Lavoro (cont. 962/11/FO);
- **di dare** incarico al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio di adottare i consequenziali provvedimenti di competenza, ivi compreso l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle correlative somme nei confronti del sig. G. F. a titolo di sorte capitale nonché del legale costituito avv. Leonardo Goffredo, a titolo di spese legali nei termini indicati nell'accordo transattivo descritto;
- **di notificare** il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e, segnatamente, all'avv. Isabella Fornelli, al fine dei consequenziali adempimenti processuali;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO